

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6190 del 20/11/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO LAVACCHIELLO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - LOCALITA' FOGLIANO - CODICE PROCEDIMENTO RE17T0043 - RICHIEDENTE DITTA BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6391 del 17/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 28817/2017

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO LAVACCHIELLO IN COMUNE DI **REGGIO EMILIA (RE)** - LOCALITA' FOGLIANO - CODICE PROCEDIMENTO RE17T0043 - RICHIEDENTE DITTA **BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di

occupazione ed uso del territorio”;

- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 “Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...”

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PRESO ATTO della domanda in data 12/10/2017 presentata dalla Ditta **Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l.** C.F./Partita IVA **02220130351** tendente ad ottenere la concessione per l’occupazione di area di pertinenza demaniale del Rio Lavacchiello, detto anche Rio Fogliano, in Comune di **Reggio Emilia (RE)**, località **Fogliano**, identificata al NCT di detto Comune al foglio **267** fronte particella 127 e foglio 268 a fronte particella 413 ad uso realizzazione pista di cantiere per lavori di costruzione ciclovia di Fogliano per conto del Comune di Reggio Emilia.

VERIFICATO che, la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell’art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l’importo dovuto per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione;

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all’interno di un’area SIC/ZPS;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera i) punto 4) come aggiornato dalla delibera della Giunta Regionale n. 895 del 18/06/2017 al punto 4) del dispositivo, l’importo del canone di concessione dovuto corrisponde a **€ 150,15** e che, prima del ritiro del presente provvedimento, il richiedente è tenuto al versamento dell’importo suddetto;

DATO ATTO che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, assunto al protocollo n. PGRE/2017/13022 in data 07/11/2017, che ha subordinato lo stesso alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

RITENUTO che, sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita, l’utilizzazione richiesta sia ammissibile sotto l’osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO, inoltre, che:

- Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Reggio Emilia;
- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5;
- Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Reggio Emilia;
- Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"*Informativa per il trattamento dei dati personali*" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 e visibili sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

D E T E R M I N A

- a) di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla Ditta **Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l.** C.F./P.IVA 02220130351 con sede in Villaminuzzo (RE), l'occupazione temporanea dell'area demaniale pertinente al Rio Lavacchiello, identificata al NCT del Comune di Reggio Emilia al foglio 267, area non censita a fronte particella 127 e foglio 268, area non censita a fronte particella 413, per la realizzazione di un attraversamento ad uso pista di cantiere;
- b) di stabilire, ai sensi della L.R. 7/2004, art. 16, comma 6, la durata della concessione in giorni 45 a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento ed entro tale periodo dovrà essere eseguito il ripristino dei luoghi interessati;
- c) di fissare il valore del canone della presente concessione, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 150,15**, importo da versare prima del ritiro del presente provvedimento secondo le modalità che saranno indicate con successiva comunicazione;
- d) di stabilire che la concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti e che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;
- e) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- f) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del Disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto;
- g) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- h) di dare atto, infine:
 - che il canone e le spese di istruttoria sono introitati su appositi capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e successive modifiche ed integrazioni.

*LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione suolo del demanio idrico del Rio Lavacchiello in Comune di Reggio Emilia, località Fogliano, identificata al NCT del Comune al foglio 267, area non censita a fronte particella 127 e foglio 268, area non censita a fronte particella 413, ad uso pista di cantiere temporanea per 45 giorni, per lavori di costruzione ciclovia di Fogliano per conto del Comune di Reggio Emilia, (codice procedimento RE17T0043) a favore della Ditta Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l. C.F./P.IVA 02220130351, in seguito indicata come "Concessionario".

Art. 1

Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto l'area demaniale di pertinenza del Rio Lavacchiello, identificata al NCT del Comune di Reggio Emilia al foglio 267, area non censita a fronte particella 127 e foglio 268, area non censita a fronte particella 413, per la realizzazione di un attraversamento ad uso pista di cantiere;

Art. 2

Durata della Concessione

La concessione a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita per giorni 45 a decorrere dalla data di notifica ed entro tale periodo dovrà essere eseguito il ripristino dei luoghi interessati.

Art. 3

Canone

L'importo del canone è di € 150,15, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera i) punto 4), come aggiornato dalla delibera della Giunta Regionale n. 895 del 18/06/2017 al punto 4) del dispositivo ed è versato prima del ritiro del presente atto di concessione.

Art. 4

Obblighi e Condizioni Particolari cui è assoggettata la Concessione

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il Concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle lavorazioni e/o delle eventuali opere, anche se provvisoriale o funzionali alla sicurezza delle lavorazioni, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima che durante l'occupazione in argomento, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico dell' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po - assunto al protocollo ARPAE SAC di Reggio Emilia al n. 13022 in data 07/11/2017 - che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

1. Il transito dovrà essere riservato in modo esclusivo ai mezzi di cantiere e gli accessi dovranno essere dotati di idonea chiusura.

2. Per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.
3. Il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Rio Lavacchiello in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate.
4. Il guado dovrà avere l'estradosso a corda molla e dovrà essere presidiato in occasione di eventi atmosferici intensi.
5. Il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire previa preventiva comunicazione a questo Servizio che si riserva di fornire in corso d'opera le indicazioni e le prescrizioni necessarie per il buon regime idraulico del Rio Lavacchiello.

Stato delle opere – Le opere eseguite, anche se provvisoriale o funzionali alla sicurezza delle lavorazioni, devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro stato e del loro mantenimento affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Conservazione asta fluviale - La ditta concessionaria si impegna a effettuare le lavorazioni e/o a realizzare eventuali opere, anche se provvisoriale o funzionali alla sicurezza delle lavorazioni, con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento. A gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle opere esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica dagli eventi di piena.

I lavori in alveo devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena. L'alveo e le sponde, dopo l'ultimazione dei lavori, dovranno essere ripristinate e profilate secondo le disposizioni che potranno essere a suo tempo impartite dalla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente, sentita l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

L'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente e/o l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre

l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Art. 5 **Obblighi e Condizioni Generali**

La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il Concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

1. la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
2. la conservazione dei beni concessi;
3. la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

E' a totale cura e spesa del Concessionario assicurare l'accessibilità alle aree demaniali suddette. Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19, comma 2, L.R. 7/2004.

Firmato per accettazione: il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.